**NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.16/2023**

**del 03/05/2023**

**TECNICO**

# **DECRETO SANZIONI PAC 2023-2027; ECO-SCHEMI NON SANZIONATI PER 2023 E 2024**

Con il decreto legislativo n 42 del 17 marzo 2023 che entrerà in vigore il 6/05/2023, vengono disciplinate le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il recepimento dei pagamenti unionali, per il periodo 2023-2027.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi:

* 1. inosservanza dovuta a un errore dell’Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
	2. riduzione non superiore a 100 euro;
	3. inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

**SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE (Novità PAC 2023-2027)**

La condizionalità sociale è una delle novità della PAC in essere. In caso di violazione delle regole poste a tutela dei rapporti di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori a cui segua l’accertamento definitivo da parte delle Autorità preposte (ITL, Vigili del Fuoco, ASL), verrà applicata la sanzione riducendo l’importo totale dei pagamenti dell’1 per cento, del 3 per cento o del 5 per cento. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un’altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 10 per cento dell’importo totale dei pagamenti; in caso di inosservanza intenzionale le percentuale sale al 15%.

Qualora tali aziende sanzionate, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione sopra indicate sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento.

In caso di plurime infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

**SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE PREVISTE PER I TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI E DI SVILUPPO RURALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO**

In caso di presentazione tardiva della domanda entro i 25 giorni successivi la scadenza l’aiuto virne ridotto dell’1% per ogni giorno; trascorsi i 25 gg la domanda viene considerata irricevibile.

Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiari una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie, dalla quale è sottratta:

1. due volte la differenza, se questa è superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata;
2. l’intero importo dell’aiuto o della misura di sostegno se la differenza accertata è superiore al 20 per cento;
3. se la differenza accertata è superiore al 50 per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all’anno dell’accertamento, il saldo restante è azzerato.

**SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONDIZIONALITÀ**

Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. L’ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell’anno civile in cui si è verificata la violazione. L’Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all’1 per cento del totale dei pagamenti.

Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell’obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni.

Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell’obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l’Organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell’importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità

**SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI PER GLI ECO-SCHEMI (Novità PAC 2023-2027)**

Gli eco-schemi rappresentano un'altra novità della PAC in essere.

**Per tutti i 5 eco-schemi è sospesa l’applicazione delle sanzioni per gli anni 2023 e 2024.**

Ma attenzione, i controlli verranno eseguiti anche per questi 2 anni (senza sanzionarli); qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.

**SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE**

Nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente; nel caso di violazioni legate alle superfici e agli animali, la percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. Nel caso di interventi pluriennali, si procede, altresì, al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento

Alcuni articoli del decreto n. 42/2023 sono in attesa di decreti che il MASAF dovrà emanare entro 60 gg dall’entrata in vigore.

03/05/2023